

Allegato alla deliberazione n.7 del 21.5.1999 dell'Assemblea

**CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO DELL'A.T.O. N. 4 "ALTO VALDARNO"**

Considerato che:

- la legge regionale 81/95 ha affidato tutte le funzioni amministrative di programmazione, organizzazione e vigilanza sull'attività di gestione del servizio idrico integrato all'Autorità d'Ambito, quale strumento dei Comuni al fine di garantire una unitarietà di indirizzo e di controllo sull'attività imprenditoriale gestoria;
- l'Autorità d'Ambito n. 4, competente per il territorio definito "Alto Valdarno", ha adempiuto a quanto previsto dall'art.11, comma 5, della Legge n.36 del 1994 svolgendo la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti e definendo le procedure e le modalità, anche su base poliennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge n.36 del 1994;
- che infatti è stato approvato con deliberazione n.6 del 21 maggio 1999 il piano d'ambito;

quanto sopra premesso, i rapporti tra l'Autorità d'Ambito dell'ATO n.4 ed il Gestore del Servizio idrico integrato sono regolati dalla presente Convenzione.

CAPITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Affidamento del Servizio Pubblico

1. L'Autorità di Ambito, costituita ai sensi dell'art.4 della L.R. n.81/95

ed ai sensi della Legge 05.01.1994, n.36, con atto n.7 del 21 maggio 1999 dell'Assemblea, ha deliberato di affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art.9 della L.R. n.81/95, la gestione del servizio idrico integrato di acquedotto, fognatura e depurazione alla società mista a prevalente capitale pubblico locale denominata "Nuove Acque" S.p.A. (in prosieguo denominata Gestore) e costituita tra i comuni e gli Enti locali sottoscrittori del capitale, per la parte pubblica, e il Consorzio con attività esterna denominato "Intesa Aretina Soc. Consortile a r.l." e costituito tra le società Suez Lyonnaise des Eaux S.A., Azienda Mediterranea Gas Acqua S.p.a., Iride S.r.l., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a., per la parte privata, alle condizioni indicate nella presente Convenzione.

2. Con apposito studio l'Autorità d'Ambito si è dotata di un Programma degli interventi e di un Piano tecnico-economico-finanziario pluriennale per la gestione integrata del servizio, a garanzia del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione stessa.

3. L'Autorità d'Ambito ha verificato, constatato e certificato le idonee garanzie tecnico-operative ed economico-finanziarie del Gestore scelto a seguito della procedura ad evidenza pubblica approvata e ratificata dalle deliberazioni dei Comuni che hanno aderito alla società "Nuove acque" S.p.a.

4. L'Autorità d'Ambito è rappresentata per la stipula della presente Convenzione dal Presidente Sig. Carlo Schiatti. e dal Direttore Sig. Pier Giovanni Menicatti in relazione alle rispettive competenze.

5. La Società "Nuove acque", di seguito denominata Gestore, rappresentata dal Sig. Giancarlo Giovannelli in qualità di Consigliere delegato, accetta di gestire il servizio idrico integrato affidato

dall'Autorità d'Ambito, alle condizioni indicate nella presente Convenzione e in conformità al Programma degli interventi e al Piano tecnico-economico-finanziario pluriennale per la gestione integrata del servizio (complessivamente detti anche "Piano d'Ambito ") approvati dall'Autorità di Ambito dell'A.T.O. n. 4 con deliberazione n.6 dell'Assemblea, assunta in data 21 maggio 1999.

Articolo 2

Definizione dell'Affidamento

1. L'Autorità d'Ambito nell'affidare alla Società "Nuove Acque" la gestione dei servizi idrici dell'A.T.O. n.4 si impegna a mettere a disposizione, in stato di regolare funzionamento, fatte salve le riserve formulate dal Gestore all'atto di approvazione dell'inventario previsto dal successivo art.8, i beni e le opere pubbliche, afferenti ai servizi stessi, realizzate (o, se in corso di realizzazione, al termine della stessa) direttamente dall'Ente Autorità d'Ambito o dai Comuni interessati.
2. L'Autorità d'Ambito conserva il controllo dei servizi affidati e deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti.
3. Il Gestore espletterà i servizi conformemente alla presente Convenzione. La gestione è a rischio e pericolo del Gestore, che è autorizzato a percepire dagli utenti come corrispettivo di tutti gli oneri e obblighi posti a suo carico le tariffe ed i corrispettivi indicati nel successivo art.16.
4. Per l'affidamento del servizio, il Gestore è tenuto a corrispondere all'Autorità di Ambito un corrispettivo pari all'importo complessivo delle spese di funzionamento dell'Autorità di Ambito medesima quali risultano dal bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

5. A tal fine, l'Autorità di Ambito comunica al Gestore ogni tre anni l'importo di cui al comma precedente in occasione della revisione della tariffa.

6. Il corrispettivo di cui trattasi è incluso nei costi operativi del Gestore.

7. Per l'anno 1999, il corrispettivo ammonta a Lit. 583.334.000 (cinquecentottantatremilionitrecentotrentaquattromila), pari ai 7/12 (sette dodicesimi) dell'importo complessivo delle spese afferenti l'esercizio finanziario del bilancio 1999.

8. Per gli esercizi finanziari 2000 e 2001, esso ammonterà a Lit. 1.000.000.000.= (unmiliardo) per anno.

Articolo 3

Durata della Convenzione

1. La durata della presente Convenzione è fissata in anni 25 (venticinque) a partire dalla stipulazione della medesima, fatte salve le proroghe dovute a sospensioni per forza maggiore ai sensi e per gli effetti del successivo art.5.10.

Articolo 4

Responsabilità del Gestore

1. Dalla data di attivazione dell'affidamento, stabilita al 1° giugno 1999, il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente Convenzione e degli allegati che ne costituiscono parte integrante.

2. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo, che restano di proprietà degli Enti locali associati nell'Autorità d'Ambito, e di quelle successivamente affidate o realizzate direttamente dal Gestore.

3. A completamento di quanto previsto dall'art.30 di questa

Convenzione, il Gestore presterà idonee garanzie assicurative e finanziarie, anche attraverso polizze fideiussorie, tali da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze e comunque da danni causati a terzi.

4. Il Gestore terrà, sollevati e indenni l'Ente d'Ambito e gli Enti locali in esso rappresentati nonché il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi.

Articolo 5

Condizioni Particolari

1. In applicazione delle leggi statali e regionali in materia, l'Autorità di Ambito dovrà affidare al Gestore i beni mobili ed immobili secondo l'inventario di cui al successivo art.8.

2. Nelle more della formazione di detto inventario, i beni di cui trattasi vengono affidati al Gestore mediante un verbale provvisorio di consegna, qui allegato sub. 3, nel quale gli stessi sono elencati o, comunque, individuati.

3. I servizi idrici si considerano assunti dal Gestore fin dal momento della sottoscrizione del verbale provvisorio di cui al comma precedente.

4. Fino all'approvazione dell'inventario di cui all'art.8, il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi idrici limitatamente a quanto consentito dallo stato di funzionalità degli impianti

5. Fin dal momento dell'assunzione del servizio, il Gestore è autorizzato a realizzare ed a subentrare nella realizzazione in corso degli interventi urgenti e necessari per garantire l'incolumità e la salute pubblica.

6. Con riferimento agli obblighi posti a carico del Gestore dall'ultimo comma dell'art.9, entro n. 6 (sei) mesi dall'approvazione dell'inventario, sulla base dello stato di funzionamento e di conservazione dei beni risultanti dalla perizia a corredo dello stesso, il Gestore potrà proporre

all'Autorità d'Ambito una riformulazione del Programma degli interventi che, fermo restando gli impegni finanziari annualmente previsti, consenta di recepire le priorità eventualmente emerse in ordine alla funzionalità degli impianti esistenti.

7. Non appena saranno disponibili dati significativi sulla gestione svolta e da svolgere e comunque non prima che sia decorso un anno dall'assunzione del servizio, il Gestore avrà la facoltà di richiedere all'Autorità di Ambito la verifica della congruità della tariffa media prevista dall'art.16 e questa potrà provvedervi secondo quanto previsto dall'art.20.

8. La responsabilità civile del Gestore nel corso del periodo transitorio sarà limitata agli atti e ai fatti imputabili a sua specifica e personale colpa.

9. L'Autorità di Ambito si impegna a manlevare il Gestore da ogni pretesa di terzi esuberante la specifica colpa sopra descritta.

10. Forza Maggiore: Si intende per evento di Forza Maggiore qualsiasi evento non prevedibile ed al di fuori del controllo del Gestore (ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, calamità naturali, factum principis, scioperi nazionali e guerre) che comporti la modifica delle Condizioni di Affidamento previste nel Piano d'Ambito e relativi documenti annessi (Programma degli Interventi e Piano Finanziario). In particolare, che abbia come conseguenza e comporti modifica di :

- i) la tempistica e l'ammontare degli investimenti (anche in relazione a: (a) investimenti aggiuntivi resisi necessari dal verificarsi dell'evento di forza maggiore e (b) quanto previsto all'art.5 del Disciplinare Tecnico in merito a spostamento di opere a causa di autorizzazioni precarie);

- ii) i costi di esercizio (anche in relazione a: (a) nuove normative fiscali, (b) nuova normativa sul livello del servizio e (c) superamento degli importi previsti agli articoli 7 e 12);
- iii) ricavi di esercizio (anche in relazione a: (a) variazione delle quantità di acqua distribuita, (b) variazione dell'acqua disponibile e (c) variazione della tariffa media in relazione alla struttura tariffaria applicata all'utenza);
- iv) il livello del servizio.

11. Conseguentemente al verificarsi di un evento di Forza Maggiore:

- i) il Gestore sarà obbligato a dare comunicazione immediata dell'evento all'Autorità di Ambito con una stima prudenziale della durata dell'evento;
- ii) gli obblighi del Gestore di cui all'art.21 della Convenzione rimarranno sospesi per tutta la durata dell'evento;
- iii) il Gestore e l'Autorità di Ambito dovranno fare quanto ragionevolmente possibile per proseguire la fornitura del servizio idrico integrato.

12. I rimedi che possono essere richiesti dal Gestore in relazione al verificarsi di un evento di Forza Maggiore sono:

- i) adeguamento della tariffa di cui agli artt. 16 e 20 (allorché l'evento di Forza Maggiore causi una diminuzione dei ricavi o l'aumento dei costi di esercizio e/o dei costi di investimento);
- ii) modifica del Piano d'Ambito e dei relativi documenti annessi;
- iii) prolungamento del periodo di Affidamento;
- iv) recesso (applicabile solo nel caso di evento di Forza Maggiore che duri oltre 6 mesi).

13. In caso di recesso, l'Autorità di Ambito e i Comuni saranno obbligati in solido a versare al Gestore l'indennizzo previsto all'art.29 per il caso di Riscatto e subentreranno in tutti i diritti e gli obblighi del Gestore.

14. In tutti i casi in cui il Gestore richieda uno o più dei rimedi sopra indicati e per inerzia o per mancato accordo non si addivenga ad una soluzione concordata entro 30 giorni dalla richiesta del rimedio, la questione verrà sottoposta all'Arbitrato di cui all'art.34 che dovrà decidere entro 90gg. dal momento in cui ha ricevuto tale richiesta.

15. In particolare, l'aggiornamento della tariffa (nei casi previsti dagli Art.5.10, 16 e 20) dovrà essere tale da ristabilire gli indici di economicità del servizio e di redditività del capitale investito previsti dal Piano Finanziario originario, come prescritto dall'Art.11 b) della legge 36/94 anche in temporanea deroga al limite di prezzo fissato dal metodo normalizzato.

16. Il Gestore fatturerà all'utenza le prestazioni del servizio idrico integrato a decorrere dal 1° giugno 1999 con suoi conseguenti diritti, oneri e spese a suo carico a far tempo da tale data.

Articolo 6

Assunzione di Personale

1. Il Gestore si impegna a far sì che l'organico della società sia quello previsto dal Piano d'Ambito.

2. Il Gestore, ai sensi della legge regionale 4 aprile 1997, n.26, adottata secondo il disposto del comma 3 dell'art.12 della legge n.36/94, si impegna ad assumere esclusivamente il personale già dipendente presso le precedenti gestioni, e indicato nella lista nominativa allegata sub. 4 alla presente Convenzione, in conformità al disposto di cui ai commi 2 e 4 dell'art.6 della L.R. 26/1997, con applicazione del contratto collettivo di

lavoro Federgasacqua.

3. Per quanto concerne il personale di provenienza CIGAF, l'elenco nominativo è limitato al personale certificato esclusivamente all'A.T.O. n.4 pari a n.31 unità. Per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo addetto indistintamente all'A.T.O n.4 e all'A.T.O. n.6 pari a 41 unità il gestore è obbligato ad assumere solo n.31 unità di detto personale per un totale complessivo di n.62 unità come deliberato dall'Assemblea dell'Autorità di Ambito con atto n.5 del 19 maggio 1999.

4. Il Gestore non sarà tenuto a subentrare in eventuali vertenze di lavoro in corso al momento dell'assunzione del servizio né sarà obbligato a sostenere i relativi esborsi; in caso di sua non voluta solidarietà passiva il Gestore avrà integrale diritto di regresso nei confronti dei precedenti datori di lavoro.

5. Nei primi due anni dalla data di affidamento del servizio, il Gestore si avvarrà, a mezzo di apposite convenzioni, anche del personale di quei comuni che per l'esiguità della propria struttura amministrativa non hanno destinato in via prevalente e permanente il proprio personale allo svolgimento delle funzioni attinenti ai servizi idrici e quindi non hanno trasferito tale personale al Gestore.

6. Tale periodo potrà essere prorogato se, mediante una trattativa diretta con tali comuni, il Gestore ne ravvisi la convenienza.

CAPITOLO SECONDO

OGGETTO ED ESTENSIONE DELLA GESTIONE

Articolo 7

Oggetto della Convenzione

1. Il Servizio affidato al Gestore è quello indicato nell'art.1 della presente Convenzione.

2. L'affidamento in gestione è fissato per tutta la durata della Convenzione con l'utilizzo degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni esistenti che con questo atto sono affidati in concessione ai sensi del comma 1 dell'art.12 della legge n.36/94 e di tutti quelli che verranno realizzati come di seguito pattuito.

3. Il Gestore si obbliga ad eseguire ulteriori servizi ed opere ove questi siano richiesti dall'Autorità d'Ambito, che siano accessori a quelli oggetto della Convenzione, anche se temporanei e non superino nel complesso lo 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) delle spese totali dal Gestore risultanti dall'ultimo bilancio.

4. Per le richieste contenute entro la citata soglia dello 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) ma superiori a quella dello 0,1% (zerovirgolaunoper cento) delle medesime spese, verrà effettuata una preventiva verifica sulle ripercussioni in tariffa e, nel caso di scostamenti, sarà previsto il relativo aggiustamento; alternativamente sarà possibile prevedere specifiche modalità di remunerazione della prestazione richiesta.

Articolo 8

Inventario della Immobilizzazioni Tecniche e dei Beni Mobili Affidati in Concessione

1. Entro sei mesi dalla data del verbale di consegna provvisoria dei beni di cui all'allegato 3, e secondo un programma redatto congiuntamente da Autorità di ambito e Gestore, sarà redatto l'Inventario delle immobilizzazioni tecniche (materiali ed immateriali) ed i beni mobili ed immobili costituenti cespiti strumentali del servizio affidati in concessione al Gestore.

2. L'inventario sarà corredato di perizia eseguita da esperto, nominato a

cura e spese dell'Autorità d'Ambito, che si atterrà alla legge e agli esatti principi contabili fissati dai Dottori Commercialisti e che sarà coadiuvato da un tecnico per l'esatta descrizione dello stato di funzionamento degli impianti.

3. Inventario e perizia saranno sottoposti all'approvazione congiunta delle parti e eventuali riserve formulate dal Gestore e non accolte dall'Autorità d'Ambito potranno essere risolte con l'applicazione della procedura di arbitraggio prevista dall'art.1473 cod. civ. ove, in caso di disaccordo, l'arbitro sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Arezzo.

4. Qualora l'inventario non venga redatto entro il termine stabilito al comma 1, per cause imputabili al gestore, cessa l'efficacia della norma transitoria di cui all'art.35 della presente convenzione. e tiene luogo dell'inventario, ai fini delle disposizioni di cui all'art.9, il verbale di consegna provvisoria degli impianti di cui all'allegato 3 considerando i termini decorrenti dalla scadenza del semestre citato al comma 1.

Articolo 9

Consegna delle Opere, Impianti e Canalizzazioni

1. Il Gestore accetta i beni descritti dall'inventario di cui all'art.8 nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni si trovano al momento dell'approvazione dell'inventario e prenderà cognizione dei luoghi e dei manufatti nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio nel tempo necessario alla redazione dell'inventario.

2. L'Autorità d'Ambito consegnerà altresì al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati.

3. Il Gestore acquisirà dall'entrata in vigore della Convenzione ed al prezzo della perizia le provviste e i materiali vari di magazzino destinati

al funzionamento del servizio, inclusi i contatori nuovi.

4. Il Gestore corrisponderà ai Comuni il valore di perizia di tali beni entro 12 mesi dall'approvazione dell'inventario.

5. Tutti i nuovi beni attinenti al servizio eventualmente realizzati direttamente dai Comuni o dall'Autorità d'Ambito verranno a fare parte dell'affidamento ed il Gestore ne assicurerà l'entrata in servizio entro il termine massimo stabilito in uno specifico accordo con l'Autorità d'Ambito e comunque non prima della fine della fase transitoria ai sensi del precedente articolo 5.

6. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti legislazioni in materia sia di tecnica che di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nelle previsioni finanziarie del Piano di cui all'art.14. Modifiche nella legislazione applicabile e nuovi assetti normativi sul punto implicheranno la verifica della tariffa applicabile e dei tempi necessari per la realizzazione degli adeguamenti.

Articolo 10

Esclusività del Servizio

1. Per tutta la sua durata la Convenzione conferisce al Gestore il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidato all'interno del perimetro indicato nel successivo art.11.

2. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie ai servizi e quelle che saranno successivamente realizzate per l'attuazione del piano approvato dall'Ente d'Ambito.

3. Gli Enti locali territoriali e l'Ente d'Ambito si impegnano per tutta la durata della Convenzione a non consentire a terzi il collocamento di

condutture e impianti, per i fini previsti dalla Convenzione stessa, nel sottosuolo e sul suolo di proprietà, nonché nel e sul demanio pubblico.

Articolo 11

Definizione del Perimetro del Servizio

1. L'esercizio del servizio affidato avviene all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni che fanno parte dell'A.T.O. n.4 Alto Valdarno come da elenco allegato alla legge regionale 21 luglio 1995, n.81 e riportato sulla Mappa allegata sub. 2 alla presente Convenzione.

Articolo 12

Revisione del Perimetro del Servizio

1. L'Autorità d'Ambito, su determinazione della Regione, avrà facoltà di includere nel perimetro dell'affidamento o di escludere da esso parti di territorio sul quale si svolge il servizio affidato con la presente Convenzione.

2. In tal caso, ove la variazione comporti aumenti di costi o diminuzioni di ricavi superiori al 5% (cinqueper cento) dei valori indicati nel Precedente bilancio, i termini finanziari ed economici della presente Convenzione saranno rideterminati in accordo tra le parti o, in difetto, secondo la procedura arbitrale di cui all'art.34.

Articolo 13

Gestioni Esistenti

1. L'Autorità d'Ambito dichiara che al momento della sottoscrizione della presente Convenzione non sono in essere affidamenti ad altri gestori da salvaguardare ai sensi della legge 36/94.

CAPITOLO TERZO

FINANZIAMENTO

Articolo 14

Programma degli Interventi e Piano Finanziario

1. Il Gestore si impegna ad accettare il Programma degli interventi ed il Piano finanziario redatti ai sensi dell'art.11, comma 3, della Legge n.36/94 con i relativi obblighi in materia di investimenti, di livelli di servizio e di tariffe contenuti nel Piano che l'Autorità di Ambito ha approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 21 maggio 1999 allegati alla presente Convenzione sub. 5.

Articolo 15

Livelli di Qualità del Prodotto e del Servizio

1. I livelli di qualità del prodotto e del servizio garantiti dal Gestore sono quelli riportati nell'allegato Disciplinare Tecnico (All. 1) e nella Carta del servizio che sarà allegata al Regolamento di utenza redatto d'intesa fra Autorità di Ambito e Gestore e approvato dall'Autorità di Ambito entro 60 giorni dalla firma della presente Convenzione, e dovranno essere raggiunti dal Gestore, in conformità a quanto previsto al riguardo dal piano d'ambito, tenendo conto degli investimenti previsti dal Programma degli Interventi e relativi aggiornamenti annuali in termini di quantità e tempi.

2. A tali livelli e al loro incremento previsto dal piano d'ambito è commisurata la tariffa applicata per cui un aumento dei livelli non previsto dal piano d'ambito comporta la preventiva approvazione dell'Ente d'Ambito ove tale aumento possa comportare aumento dei costi incidenti sulla tariffa.

Articolo 16

Tariffa del Servizio

1. La tariffa costituisce corrispettivo del servizio ed è riscossa dal Gestore.

2. Il Gestore prende atto che le diverse tariffe e le relative articolazioni come sotto riportate, sono determinate dall'Autorità d'Ambito tenendo conto della tariffa di riferimento e del metodo normalizzato per la tariffa di riferimento, emanato dal Ministero dei Lavori Pubblici con decreto ministeriale 1° agosto 1996 (che di seguito verrà semplicemente indicato con la parola "metodo"), ai sensi dell'art.13 comma 3, della Legge n.36/94 e che l'Autorità d'Ambito dichiara che nel loro complesso determinano una tariffa media che assicura la copertura integrale di tutti i costi e le remunerazioni indicate al comma 2 del citato art.13.

3. La tariffa reale media per il primo esercizio annuale del Servizio Idrico Integrato è stabilita in Lit. 1.780 (millesettecentottanta) al metro cubo.

4. Le tariffe vengono applicate per il primo anno come segue:

- UTENZA DOMESTICA

- *Acquedotto*

tariffa agevolata (da 0 a 50 mc)	£/mc	600
tariffa base (da 50 a 100 mc)	£/mc	950
primo supero (da 100 a 150 mc)	£/mc	1.300
secondo supero (oltre 150 mc)	£/mc	2.500
- *Fognatura*

primo supero (tutto il consumo)	£/mc	200
---------------------------------	------	-----
- *Depurazione*

primo supero (tutto il consumo)	£/mc	600
---------------------------------	------	-----
- *Minimo Fatturato 100 mc/anno*
- *Nolo Contatori L. 30.000 lire cadauno.*

- UTENZA DOMESTICA 2° CASE

- *Acquedotto*

tariffa base (da 0 a 100 mc)	£/mc	950
primo supero (da 100 a 150 mc)	£/mc	1.300
secondo supero (oltre 150 mc)	£/mc	2.500
- *Fognatura*

primo supero (tutto il consumo)	£/mc	250
---------------------------------	------	-----
- *Depurazione*

primo supero (tutto il consumo)	£/mc	600
---------------------------------	------	-----
- *Minimo Fatturato 100 mc/anno*
- *Nolo Contatori L. 40.000 lire cadauno.*

- UTENZA COMMERCIALE - ARTIGIANALE

- *Acquedotto*

tariffa base	(da 0 a 100 mc)	£/mc	1.000
primo supero	(oltre 100)	£/mc	2.000
- *Fognatura*

primo supero	(tutto il consumo)	£/mc	400
--------------	--------------------	------	-----
- *Depurazione*

primo supero	(tutto il consumo)	£/mc	800
--------------	--------------------	------	-----
- *Minimo Fatturato 100 mc/anno*
- *Nolo Contatori L. 50.000 lire cadauno.*

- UTENZA INDUSTRIALE

- *Acquedotto*

primo supero	(tutto il consumo)	£/mc	1.600
--------------	--------------------	------	-------
- *Fognatura*

primo supero	(tutto il consumo)	£/mc	400
--------------	--------------------	------	-----
- *Depurazione*

primo supero	(tutto il consumo)	£/mc	800
--------------	--------------------	------	-----
- *Minimo Fatturato 300 mc/anno*
- *Nolo Contatori L. 60.000 lire cadauno.*

- UTENZA ALBERGHIERA

- *Acquedotto*

primo supero	(tutto il consumo)	£/mc	1.800
--------------	--------------------	------	-------
- *Fognatura*

primo supero	(tutto il consumo)	£/mc	400
--------------	--------------------	------	-----
- *Depurazione*

primo supero	(tutto il consumo)	£/mc	800
--------------	--------------------	------	-----
- *Minimo Fatturato 150 mc/anno*
- *Nolo Contatori L. 60.000 lire cadauno.*

- UTENZA AGRICOLA

- *Acquedotto*

primo supero	(tutto il consumo)	£/mc	700
--------------	--------------------	------	-----
- *Fognatura*

primo supero	(tutto il consumo)	£/mc	250
--------------	--------------------	------	-----
- *Depurazione*

primo supero	(tutto il consumo)	£/mc	600
--------------	--------------------	------	-----
- *Minimo Fatturato 100 mc/anno*
- *Nolo Contatori L. 40.000 lire cadauno.*

- UTENZA PUBBLICA

- *Acquedotto*

primo supero	(tutto il consumo)	£/mc	600
--------------	--------------------	------	-----
- *Fognatura*

primo supero	(tutto il consumo)	£/mc	100
--------------	--------------------	------	-----
- *Depurazione*

- | | | |
|---------------------------------|------|-----|
| primo supero (tutto il consumo) | £/mc | 300 |
|---------------------------------|------|-----|
- *Minimo Fatturato 100 mc/anno*
 - *Nolo Contatori L. 30.000 lire cadauno.*

POZZI PRIVATI

- La tariffa annua sui pozzi privati è di Lit. 58.000.

- DEPURAZIONE CASE SPARSE

- | | | |
|---------------------------------|------|-----|
| <i>Depurazione</i> | | |
| primo supero (tutto il consumo) | £/mc | 600 |
- *Minimo Fatturato 100 mc/anno*

5. La tariffa da applicarsi ai Comuni sarà stabilita dall'Autorità di ambito dopo che il gestore del servizio idrico integrato avrà rilevato, mediante l'apposizione di contatori, l'effettivo consumo di ciascuna amministrazione comunale. La tariffa sarà quella che risulterà necessaria per coprire il budget massimo di £ 1.000.000.000 previsto dal Piano d'ambito.

6. La sopra indicata articolazione è da applicare per il primo triennio dalla data di affidamento del servizio idrico integrato.

7 Gli incrementi tariffari rispetto alle tariffe in vigore in ciascun comune saranno applicati gradualmente in modo da assicurare il raggiungimento della convergenza uniforme al terzo anno di gestione in concomitanza con la revisione triennale di cui all'art.8, comma 1, punto 8) del Decreto Ministero LL.PP. 1 agosto 1996.

8. Per gli anni successivi al primo le tariffe variano con l'applicazione del tasso d'inflazione programmato e del coefficiente "K", del limite di prezzo secondo il disposto degli articoli 1 e 5 del "metodo".

9. L'aggiornamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno.

10. Le tariffe possono altresì subire variazioni a seguito di:

- a) disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualità del prodotto e del servizio, previa deliberazione

- dell'Autorità d'Ambito;
- b) verifiche periodiche sul funzionamento della gestione come da art.20;
 - c) variazioni al "metodo" disposte con determinazione ministeriale;
 - d) eventi di Forza Maggiore, con le modalità previste al precedente art.5.10.

Articolo 17

Incrementi di Efficienza

1. Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del servizio per effetto degli investimenti previsti e recepiti nel Piano d'Ambito.
2. Gli incrementi di efficienza sono quelli previsti nel Piano d'Ambito di cui all'art.1 e corrispondono alla percentuale di riduzione applicata ai costi operativi oltre che alla quota parte del canone d'uso per l'utilizzo degli impianti non ricompresa fra i costi operativi.

Articolo 18

Fondo Speciale Impianti di Depurazione

1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta, ai sensi di legge, dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. In tale evenienza i relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato affidato alla cura e alla responsabilità del Gestore, per essere destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.
2. Le parti regoleranno mediante apposita convenzione aggiuntiva gli eventuali casi di determinazione di quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

Articolo 19

Canone di Concessione per i Beni Affidati al Gestore

1. Per le immobilizzazioni materiali ed immateriali affidate al Gestore in concessione ai sensi dell'art.12 commi 1 e 2 della legge n.36 del 1994, il Gestore è tenuto a versare annualmente all'Autorità d'Ambito la somma fissata nel Piano d'Ambito di cui all'art.1, che l'Autorità d'Ambito trasferirà ai Comuni partecipanti in ragione dei relativi conferimenti e degli accordi con essi intervenuti.

CAPITOLO QUARTO

CONTROLLO

Articolo 20

Controllo da Parte dell'Autorità d'Ambito

1. L'Autorità d'Ambito controlla il servizio direttamente ovvero, in quanto ciò, sia ammesso dalle norme vigenti, tramite un organismo di controllo appositamente designato.
2. L'Autorità d'Ambito o l'organismo designato opera una verifica triennale nella quale saranno presi in esame:
 - a) l'andamento dei costi operativi totali, al fine di controllarne la rispondenza alle previsioni dell'art.17 della presente Convenzione e dell'art.6 del "metodo";
 - b) la corrispondenza della tariffa media effettivamente praticata secondo l'articolazione di cui all'art.16 punto 2, della presente Convenzione, rispetto alla tariffa media prevista;
 - c) il raggiungimento degli obiettivi previsti di livello del servizio ed il valore dell'investimento da considerare corrispondente all'eventuale mancato raggiungimento di tali livelli;
3. In conseguenza della suesposta verifica, l'Autorità d'Ambito apporta

alle tariffe, per il triennio successivo, le variazioni necessarie per il ristabilimento e la compensazione dei ricavi tariffati, secondo le pattuizioni concordate in Convenzione e le disposizioni del “metodo”.

4. L’Autorità d’Ambito, ferma restando la verifica triennale sopra indicata, si riserva di intervenire nel caso di significativi spostamenti dalle previsioni del piano finanziario e gestionale in ordine ai punti a) b) c) citati al comma 2° dell’art.8 del “metodo“ al fine di:

- a) assicurare che il servizio sia effettuato nel rispetto della presente Convenzione e del disciplinare allegato e che nei confronti degli utenti sia rispettata la carta del servizio;
- b) effettuare in qualsiasi momento visite ed ispezioni nelle aree di detenzione del Gestore, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio ovvero qualunque attività connessa, rispettando comunque il normale orario di lavoro;
- c) effettuare indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell’utenza del servizio, senza che ciò comporti spese per il Gestore.

5. In occasione delle ispezioni di cui sopra possono essere effettuati campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l’assunzione di copie documentali nei limiti della legislazione e del regolamento vigente per l’accesso ai documenti amministrativi.

6. Il Gestore presta all’Autorità d’Ambito o all’organismo di controllo ogni collaborazione nell’espletamento dell’attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico.

7. Il Gestore dovrà agevolare i controlli fornendo, secondo la periodicità specificata nel successivo art.21, tutti i dati richiesti dall’Autorità d’Ambito e dall’osservatorio dei servizi idrici in relazione a quanto

previsto dall'art.22, commi 1° e 2° della legge n.36/94

8. Qualora l'Autorità di ambito durante l'attività di ispezione rilevasse inadempienze imputabili al Gestore avrà l'onere di denunciarle al medesimo e di inviarne copia alla Banca agente del finanziamento al Gestore, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla scoperta; il Gestore avrà la facoltà di fornire le proprie giustificazioni entro i successivi 15 giorni; pervenute le giustificazioni e qualora le stesse non fossero accolte dall'Autorità di Ambito, questa dovrà diffidare il Gestore all'adempimento entro un termine congruo rispetto alla natura della prestazione.

9. Prima dello svolgimento della procedura sopra descritta nessun provvedimento unilaterale potrà essere adottato dall'Autorità di Ambito, in relazione a quanto previsto nel presente articolo.

Articolo 21

Obblighi del Gestore

1. Per permettere il controllo della gestione, il Gestore è tenuto all'osservanza dell'articolo 9 del metodo.

2. Il Gestore si obbliga a raggiungere l'equilibrio economico finanziario della gestione (art.11 comma 2 lettera b legge n.36/94) in modo che sia assicurata in ogni caso la totale copertura dei costi di investimento e di esercizio.

3. Nell'ipotesi che non sia possibile raggiungere l'equilibrio economico-finanziario della gestione per fatti non imputabili al Gestore, l'Autorità di Ambito provvederà ad adottare i provvedimenti previsti dalla legge necessari e utili per il ripristino del suddetto equilibrio.

4. Il Gestore dovrà sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una Società abilitata di gradimento dell'ente

d'ambito.

5. Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio idrico integrato separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.

6. Il conto economico è basato sulla contabilità analitica per centri di costo ed è redatto in forma riclassificata secondo il D.Lgs.9/4/91 n.127.

7. Il Gestore si impegna a sottoporre la propria attività a certificazione tecnica triennale da parte di professionisti di gradimento dell'Autorità d'Ambito.

8. La certificazione dovrà in particolare accertare:

- a) che i costi di investimento non siano più alti di quanto essi debbano essere per soddisfare gli obblighi della Convenzione e fornire il servizio con i livelli di qualità e sicurezza necessari;
- b) che il Gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi;
- c) che le misure ed i mezzi adottati non siano le alternative più costose, ma che offrano ragionevoli possibilità di successo.

9. Elementi di riferimento e comparazione saranno le elaborazioni effettuate dall'osservatorio dei servizi idrici, di cui all'art.22 della legge n.36 del 1994.

10. La mancata produzione del rendiconto annuale e dei dati di cui all'art.22 della presente Convenzione, per fatti imputabili al Gestore, entro il quinto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale del Gestore ovvero entro il settimo mese successivo qualora lo stesso si sia avvalso delle condizioni previste dall'art.2364 ultimo comma cod. civ., costituirà inadempienza sanzionabile con una penalità dello 0,05%

(zerovirgolazerocinqueper cento) dell'ammontare dei ricavi del Gestore nell'esercizio precedente.

Articolo 22

Comunicazione Dati sul Servizio

1. Il Gestore si impegna a comunicare entro il mese di maggio all'Autorità di Ambito, al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche ed all'Osservatorio:

- a) i dati relativi al rispetto dei livelli di servizio secondo la specificazione ministeriale, mettendo in evidenza la durata e l'entità dell'eventuale mancato rispetto.
- b) i dati tipici della gestione, con riferimento a:
 - 1) i quantitativi mensili ed annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;
 - 2) i quantitativi mensili ed annui immessi in rete per ogni settore separato dalla rete di distribuzione;
 - 3) i quantitativi annui erogati distinti per classe tipologica di consumo (uso domestico, uso pubblico, uso industriale ed uso commerciale);
 - 4) il quantitativo di acqua non contabilizzata;
 - 5) consumi elettrici annui;
 - 6) il consumo specifico di energia elettrica medio annuo e di punta;
 - 7) le caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue espresse secondo valori minimi, massimi e medi di ogni parametro previsto nelle normative di legge (D.P.R.236/88 e Legge n.319/76 e successive modifiche ed integrazione nazionali e

regionali);

- 8) le componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento sollevamento e distribuzione dell'acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;
- 9) il conto economico come definito al punto 1 del precedente art.21
- 10) gli indici di produttività del personale, dell'energia elettrica, dei costi finanziari, dei materiali, degli affidamenti ai terzi, del controllo di qualità del prodotto;
- 11) gli indici di liquidità;
- 12) una relazione annuale nella quale siano descritti e documentati i dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione ed ai cespiti ammortizzabili nonché gli scostamenti rispetto al piano e le relative motivazioni.

Articolo 23

Carta del Servizio

1. La tutela delle situazioni degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio Idrico Integrato redatta in conformità ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.1.1994 e nella quale sono indicati i principali fattori di qualità del servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità.
2. Alla presente Convenzione è allegata la carta del servizio proposta in sede di gara dal raggruppamento Lyonnayse des Eaux da intendersi come prima carta dei servizi a regime.
3. Le prestazioni ivi previste saranno progressivamente raggiunte nel termine massimo di tre anni, con il criterio del minimo tempo

strettamente necessario anche in considerazione del piano degli investimenti.

4. In occasione della redazione del regolamento di utenza saranno redatte le carte del servizio dei primi 3 anni.
5. La Carta deve essere sottoposta a verifiche ed eventuali rafforzamenti delle garanzie entro il mese di marzo di ogni anno.
6. Le eventuali modifiche alla Carta che possano avere riflessi sulle tariffe dovranno essere previamente concordate tra l'Autorità d'Ambito ed il Gestore.

Articolo 24

Manuale della Sicurezza

1. Il Gestore dispone di un manuale della Sicurezza per la protezione o la prevenzione antinfortunistica dei lavoratori allegato alla presente Convenzione, ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia di D.Lgs.19/09/94, n. 626 ed eventuali successive disposizioni legislative.

CAPITOLO QUINTO

REGIME FISCALE

Articolo 25

Imposte, Tasse, Canoni

- 1 Tutte le imposte , tasse, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune comprese le imposte relative agli immobili saranno a carico del Gestore.
2. Fanno carico al Gestore i canoni di cui all'art.35 del T. U. delle disposizioni in materia di acque ed impianti idroelettrici 11/12/1993 n. 1775 e successive modificazioni.
3. Le tariffe di cui al precedente art.16 si considerano comprensive della remunerazione dei costi dovuti alla misura di tali oneri in vigore

all'inizio dell'affidamento. Ogni variazione di tali oneri comporterà l'adeguamento della tariffa secondo le disposizioni generali.

CAPITOLO SESTO

ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE

Articolo 26

Divieto di Sub-concessione

1. E' fatto divieto al Gestore di sub-concedere parzialmente o totalmente il servizio idrico integrato oggetto della presente Convenzione senza la preventiva approvazione dell'Autorità d'Ambito, sotto pena della immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'Autorità Ambito delle garanzie prestate dal Gestore.
2. L'eventuale sub concessionario avrà gli stessi obblighi del Gestore, quali indicati nella presente Convenzione.
3. La richiesta di sub-concessione o cessione, ove approvata dall'Autorità d'Ambito, darà, al Gestore il diritto di rinegoziare la presente Convenzione.

Articolo 27

Continuità del Servizio Dopo la Scadenza

1. L'Autorità d'Ambito avrà la facoltà di prolungare di 6 (sei) mesi la Convenzione dopo la scadenza senza che da ciò derivi alcun diritto a indennità aggiuntive da parte del Gestore, che dovrà, garantire la continuità del servizio.

Articolo 28

Restituzione delle Opere e Canalizzazioni

1. Alla scadenza della Convenzione per l'espletamento del servizio o in caso di risoluzione, tutte le opere e canalizzazioni affidate inizialmente al

Gestore e quelle successivamente realizzate a spese dell'Autorità d'Ambito e parimenti affidate in concessione al Gestore devono essere restituite gratuitamente all'Autorità d'Ambito in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art.11 comma 2, lettera h) della legge n.36/94.

2. Le realizzazioni finanziate dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, ove non completamente ammortizzate saranno oggetto di corresponsione di un'indennità calcolata in misura corrispondente al valore di libro delle medesime, tenendo conto delle quote di ammortamento delle stesse, e per le opere che non abbiano superato la fase di collaudo in misura corrispondente ai costi effettivamente sostenuti. In caso di disaccordo tra le parti, tale indennità verrà determinata da un collegio di esperti nominati uno da ciascuna delle parti e uno dal Presidente della Camera di Commercio di Arezzo, con l'adozione del medesimo criterio .

3. L'indennità dovrà essere pagata al Gestore entro 9 mesi dal momento della restituzione dei beni, risultante da apposito verbale e l'eventuale ritardo darà luogo ad interessi secondo il tasso di sconto applicato alla Banca d'Italia ovvero secondo quell'altro tasso che lo sostituirà in funzione del cambiamento della Banca centrale di riferimento.

Articolo 29

Riscatto

1. L'Autorità d'Ambito può, riscattare il servizio prima della scadenza prevista dall'art.3 della Presente Convenzione, ai sensi dell'art.24 del R.D. 15.10.1925 n.2578 .

2. Il riscatto comporta la restituzione all'Autorità d'Ambito dei beni

affidati al Gestore con la Convenzione, nonché degli altri beni successivamente affidati o realizzati dal Gestore e funzionali all'espletamento del servizio pubblico (beni mobili ed immobili) previa corresponsione di una somma di denaro calcolata ai sensi dell'art.24, comma 4 lettera a)b) e c) del R.D. 15.10.1925, n.2578 e dell'art.13 del D.P.R.4.10.1986 n.902.

3. In relazione alla previsione di cui alla lettera c) della norma sopra richiamata si intende che il numero di anni da calcolare sia pari al numero di anni mancanti alla scadenza del termine di affidamento del servizio come stabilito all'art.3.

4. I valori di questi beni saranno fissati concordemente dalle parti o a mezzo di procedura arbitrale ai sensi dell'art.34 della presente Convenzione.

5. Il ritardo del pagamento dell'indennità, qualora definita ai sensi del precedente comma, darà luogo a interessi secondo il tasso di sconto della Banca d'Italia ovvero secondo quell'altro tasso che lo sostituirà in funzione del cambiamento della Banca centrale di riferimento.

6. Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto della presente Convenzione, anche in caso di riscatto, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

CAPITOLO SETTIMO

GARANZIE SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 30

Cauzione e Sanzioni Pecuniarie

1. Entro il 31 dicembre 1999, il Gestore costituirà un deposito cauzionale presso la Tesoreria dell'Autorità d'Ambito, anche mediante fideiussione

prestata da istituto autorizzato a norma di legge, per un importo non inferiore al 3% (tre per cento) dei ricavi di esercizio previsti e, a partire dal secondo anno di gestione, in ogni caso di valore non inferiore a quello desunto dal bilancio relativo all'esercizio precedente, con le modalità e alle condizioni previste dalla vigente legislazione in materia di lavori per le opere pubbliche.

2. Da detta cauzione l'Autorità d'Ambito potrà prelevare l'ammontare dalle penalità eventualmente dovute dal Gestore per le inadempienze agli obblighi previsti nella presente Convenzione e nel Disciplinare Tecnico, previo esperimento della procedura di cui all'art.20 che precede..

3. Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 15 giorni dalla comunicazione scritta dall'ente d'Ambito, pena la risoluzione della Convenzione dopo un mese di messa in mora senza esito.

Articolo 31

Sanzione Coercitiva: Sostituzione Provvisoria

1. In caso di inadempienza grave del Gestore (qualora non ricorrano circostanze eccezionali), e vengano compromesse la qualità dell'acqua, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, l'Autorità d'Ambito potrà prendere tutte le misure necessarie, compresa la sostituzione provvisoria, per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore.

2. Salvi i casi di straordinaria urgenza, ogni misura deve essere preceduta, con l'impiego della procedura di contestazione descritta all'art. 20, dalla messa in mora con la quale l'Autorità d'Ambito contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità

dell'inadempienza.

Articolo 32

Sanzione Risolutoria

1. In caso di inadempienza di particolare gravità, quando il Gestore non ha posto in essere il servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio senza che sussistano cause di forza maggiore, l'Autorità d'Ambito provvederà a decidere la risoluzione della Convenzione previa messa in mora di cui all'art.20 che precede rimasta senza effetto.

2. In particolare il diritto alla risoluzione sorgerà a mero titolo esemplificativo:

- a) in caso di fallimento e scioglimento del Gestore;
- b) in caso di ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;
- c) in caso di interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi imputabile a colpa o dolo del Gestore;
- d) in caso di ripetute gravi inadempienze ai disposti della presente Convenzione, ivi compreso l'inadempimento all'obbligo di raggiungere e mantenere l'equilibrio economico-finanziario della gestione previsto nel Piano d'Ambito.

3. Nel caso indicato nella lettera c) la colpa o il dolo del Gestore dovrà essere contestata e certificata dalla pubblica autorità quale l'Autorità Sanitaria Locale.

4. L'Autorità d'Ambito, a mezzo di regolare diffida è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai punti b) e d).

5. Il Gestore avrà 30 giorni dal ricevimento della diffida per presentare le

proprie giustificazioni.

6. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l'Autorità d'Ambito avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.

7. Nell'ipotesi di risoluzione della presente Convenzione ad iniziativa dell'Autorità d'Ambito, nelle procedure per l'affidamento del servizio al nuovo gestore dovrà essere prevista l'assunzione da parte del nuovo gestore del debito residuo in conto capitale delle Banche finanziatrici alla data del nuovo affidamento, fatta salva la facoltà del nuovo gestore di rimborsare detto capitale residuo in via immediata ed anticipata senza applicazione di alcuna penalità.

8. Nell'ipotesi che il nuovo gestore non riscuotesse il gradimento delle Banche citate, esso sarà tenuto a rimborsare, in via immediata ed anticipata, il capitale residuo senza applicazione di alcuna penalità.

9. L'Autorità d'Ambito potrà evitare tale procedura dietro contestuale versamento alle Banche finanziatrici dell'indennità dovuta al Gestore ai sensi del precedente articolo 28.

Articolo 33

Elezione di Domicilio

1. Il Gestore elegge il proprio domicilio in Arezzo frazione Patrignone località Cuculo.

Articolo 34

Clausola Compromissoria

1. Le contestazioni che sorgeranno per quanto concerne canoni, indennità ed altri corrispettivi, nonché aspetti patrimoniali connessi tra il Gestore e l'Autorità d'Ambito, per causa, in dipendenza o per l'osservanza, l'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione - anche per

quanto non espressamente contemplato, ma offerente all'esercizio, della gestione - saranno risolte a mezzo di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo tra essi o, in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia o del capoluogo della provincia con maggior numero di abitanti nell'Ambito, su ricorso della parte più diligente, previo avviso all'altra.

2. L'arbitrato si svolge ai sensi dell'art.806 e seguenti del c.p.c.

Art.35

Norma transitoria

1. Gli effetti delle disposizioni di cui agli artt.9 e 15 della presente convenzione sono sospesi fino all'approvazione dell'inventario di cui all'art.8.

2. Il Gestore è comunque tenuto durante il periodo transitorio a garantire agli utenti il livello di servizio assicurato dai precedenti gestori con gli impianti descritti nel verbale di consegna provvisoria.

CAPITOLO OTTAVO

ALLEGATI

Articolo 36

Documenti Allegati

Costituiscono allegati e parte integrante della presente Convenzione:

1. Il Disciplinare Tecnico
2. La mappa del perimetro di concessione e l'elenco delle opere affidate (da aggiornarsi annualmente)
3. Verbale provvisorio di consegna dei beni
4. Elenco del personale trasferito
5. Delibere AATO n° 4 - Alto Valdarno, n° 6 del 21.5.1999 e n° 7 del

21.5.1999.

La presente convenzione, redatta in n.3 copie e composta da 36 articoli e da n.5 allegati, viene sottoscritta ad Arezzo il 1 giugno 1999 dai contraenti e dai testimoni sotto indicati.

Per l’Autorità di Ambito

Il Presidente – Dott. Ing. Carlo Schiatti

Il Direttore – Dott. Pier Giovanni Menicatti

Per Nuove Acque S.p.A.

L’Amministratore Delegato – Dott. Ing. Giancarlo Giovannelli

Sottoscrivono inoltre il presente atto in qualità di testimoni

Per la parte pubblica

Dr. Paolo Ricci – Sindaco di Arezzo

Sig. Mauro Tarchi – Presidente della Provincia di Arezzo

Dr. Romeo Segoni – Presiente di Nuove Acque S.p.A.

Per la parte privata

Dott. Gérard Mestrallet, Presidente del Direttorio di Suez Lyonnaise des Eaux

Dott. Ing. Roberto Bazzano – Amministratore delegato di AMGA S.p.A.

Dr. Ing. Giovanni Giani – Presidente Consorzio Intesa Aretina